

Ordinanza del DATEC sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento degli enti di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OMDI)

AVAMPROGETTO luglio 2012

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC),

visto l'articolo 32a capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 1957¹ sulle ferrovie (Lferr),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

¹ La presente ordinanza disciplina le prestazioni di mantenimento degli enti di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari nonché la partecipazione dei gestori dell'infrastruttura (GI) di cui all'articolo 2 lettera a Lferr ai costi di mantenimento.

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per:

- a. *impianti ferroviari*: le costruzioni e gli impianti di cui all'articolo 18 capoverso 1 Lferr, ad eccezione delle costruzioni per le quali è stata conclusa un'assicurazione sugli immobili;
- b. *enti di difesa*: i centri di soccorso dei pompieri e della difesa chimica gestiti dai Cantoni, dai Distretti e dai Comuni;
- c. *difesa chimica*: gli enti di difesa in grado di gestire incidenti che si verificano durante il trasporto di merci pericolose (eventi concernenti merci pericolose) su impianti ferroviari;
- d. *difesa chimica normale*: le difese chimiche in grado di gestire eventi di media entità concernenti merci pericolose;
- e. *difesa chimica potenziata*: le difese chimiche in grado di affiancare le difese chimiche normali nella gestione di eventi di grande entità concernenti merci pericolose;

RS

¹RS 742.101

- f. *difesa chimica acque*: le difese chimiche in grado di contenere l'inquinamento delle acque superficiali provocato da eventi concernenti merci pericolose su impianti ferroviari;
- g. *difesa dell'impresa*: le squadre pompieri dei gestori dell'infrastruttura che dispongono di mezzi di intervento specifici e di personale addestrato per interventi su impianti ferroviari.

Art. 3 Convenzioni sulle prestazioni

I gestori dell'infrastruttura stipulano con i Cantoni interessati convenzioni che disciplinano le prestazioni di mantenimento degli enti di difesa e la partecipazione ai relativi costi.

Art. 4 Eventi

Sono considerati eventi su impianti ferroviari in particolare:

- a. i deragliamenti di veicoli;
- b. le collisioni tra veicoli;
- c. gli incendi di veicoli;
- d. gli eventi concernenti merci pericolose.

Art. 5 Determinazione del rischio

Il rischio sugli impianti ferroviari è determinato in base ai seguenti parametri:

- a. numero giornaliero di viaggiatori;
- b. quantità annua di merci trasportate;
- c. rischi per la popolazione e l'ambiente legati al trasporto di merci pericolose;
- d. presenza di gallerie lunghe più di 1 km;
- e. pericoli naturali.

Sezione 2: Prestazioni di mantenimento degli enti di difesa

Art. 6 Principio

Gli enti di difesa adottano preparativi commisurati ai rischi, a condizione che siano proporzionati per gestire eventi che si verificano su impianti ferroviari.

Art. 7 Personale

¹ Gli enti di difesa garantiscono che per la gestione di possibili eventi sia mobilitabile il numero necessario di addetti.

² Gli addetti mobilitabili degli enti di difesa devono risultare addestrati per gestire eventi. Sono tenuti a seguire regolarmente corsi di formazione continua e a partecipare a esercitazioni.

³ Il numero necessario di addetti mobilitabili nonché la durata e il tipo di formazione, di formazione continua e di esercitazioni sono definiti nell'allegato 1.

Art. 8 Tempi di mobilitazione

¹ Per tempo di mobilitazione si intende il tempo che intercorre tra la segnalazione di allarme agli enti di difesa e l'arrivo delle squadre sul luogo di intervento.

² I tempi di mobilitazione prescritti sono stabiliti nell'allegato 1.

Art. 9 Materiale

Gli enti di difesa acquistano e sottopongono a manutenzione regolare il materiale che, insieme a quello della difesa dell'impresa, è necessario per gestire gli eventi che si verificano su impianti ferroviari.

Sezione 3: Assunzione dei costi

Art. 10 Costi di mantenimento

¹ I GI devono indennizzare i Cantoni per i costi di mantenimento degli enti di difesa relativi agli interventi sui loro impianti ferroviari.

² Il calcolo dei costi di mantenimento complessivi e della partecipazione dei GI è descritto nell'allegato 2.

³ L'importo della partecipazione dei GI dipende dalla lunghezza della rete ferroviaria e dal rischio relativo agli impianti ferroviari. L'importo viene adeguato in caso di cambiamenti rilevanti.

⁴ Le prestazioni di mantenimento fornite dai GI, in particolare quelle fornite dalla difesa dell'impresa, vengono prese in debita considerazione.

⁵ L'allegato 2 stabilisce le difese chimiche potenziata e le difese chimiche acque che ricevono indennità dai GI.

Art. 11 Costi di formazione e di formazione continua

¹ Oltre ai costi di mantenimento, i GI si assumono i costi per:

- a. l'organizzazione dei corsi di formazione e di formazione continua;
- b. il ricorso a specialisti;
- c. l'utilizzo dei propri impianti ferroviari a fini di formazione e di formazione continua.

I costi legati alle ore di formazione e alle spese di viaggio e di vitto degli addetti degli enti di difesa e quelli legati all'impiego del materiale e dei veicoli degli enti di difesa sono compresi nei costi di mantenimento da indennizzare secondo l'articolo 10.

² I costi per la formazione, la formazione continua e le esercitazioni che superano i valori stabiliti nell'allegato 1 sono a carico della parte che li ha causati.

Sezione 4: Compiti dei gestori dell'infrastruttura

Art. 12

¹ I GI organizzano la formazione e la formazione continua specifiche per gli addetti degli enti di difesa necessari per gli interventi sui loro impianti ferroviari.

² Svolgono regolarmente esercitazioni in collaborazione con gli enti di difesa.

Sezione 5: Compiti dei Cantoni

Art. 13

¹ Il Cantone designa un servizio incaricato di garantire i contatti e il coordinamento con i GI. Comunica all'Ufficio federale dei trasporti (UFT) l'indirizzo del servizio di contatto e di coordinamento.

² Designa gli enti di difesa previsti per la gestione degli eventi che si verificano su impianti ferroviari. Garantisce che gli enti di difesa forniscano le prestazioni di manutenzione necessarie.

³ Assicura il coordinamento con i Cantoni e i Paesi limitrofi.

⁴ Il servizio di contatto e di coordinamento adempie i compiti di pertinenza cantonale nell'ambito di convenzioni sulle prestazioni concluse con i GI.

Sezione 6: Compiti della Confederazione

Art. 14

¹ L'UFT pubblica:

- a. i dati relativi alle tratte necessari per determinare il rischio;
- b. le indennità versate dai GI ai singoli Cantoni;
- c. un modello di convenzione sulle prestazioni tra il GI e il Cantone;
- d. gli indirizzi dei servizi di contatto e di coordinamento cantonali.

² In caso di modifiche sostanziali al metodo di calcolo delle indennità consulta previamente i Cantoni e i GI.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 15 Esecuzione

L'UFT esegue la presente ordinanza.

Art. 16 Disposizioni transitorie

¹ Le convenzioni sulle prestazioni di cui all'articolo 3 sono stipulate entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Sostituiscono le vigenti convenzioni sulla partecipazione dei GI ai costi.

² Per la prima formazione degli addetti degli enti di difesa di cui all'articolo 7 capoversi 1 e 2 è concesso un periodo transitorio di due anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

³ Se per il periodo successivo all'entrata in vigore della presente ordinanza un GI ha già partecipato ai costi di mantenimento degli enti di difesa di un Cantone, l'importo versato viene considerato nel calcolo dell'indennità.

Art. 17 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2013.

Allegato 1
(art. 7 cpv. 3 e art. 8 cpv. 2)

Prestazioni di mantenimento degli enti di difesa

(Stato 1° gennaio 2011)

1. Numero di addetti mobilitabili degli enti di difesa

Tabella 1: Numero necessario di addetti degli enti di difesa mobilitabili per la gestione di eventi che si verificano su impianti ferroviari

Eventi	Centri di soccorso				
	Pompieri	Difesa chimica normale	Difesa chimica acque	Difesa chimica potenziata	
Deragliamento / collisione	10 ² +10 ³	-	-	-	
Incendio senza merci pericolose		5+10	5+10	-	0+20
Incendio in galleria					
Incendio con merci pericolose					
Fuoriuscita di gas tossici per l'uomo					
Fuoriuscita di liquidi ecotossici		5+10	5+10		

2. Formazione, formazione continua e esercitazioni

Il numero di addetti che devono seguire una formazione e una formazione continua per la gestione di eventi è pari a tre volte i valori riportati nella tabella 1.

Formazione

La formazione deve durare almeno:

- 2 giorni, per le conoscenze di base necessarie all'intervento su impianti ferroviari;
- 1 giorno, per le conoscenze del territorio e degli impianti.

Nel computo si tiene conto delle formazioni concluse prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

Formazione continua

- Intervento su impianti ferroviari: 1/2 giornata all'anno

² Primo intervento

³ Rinforzo

- Conoscenze del territorio e degli impianti: 1/2 giornata all'anno

Esercitazioni di intervento

Gli addetti mobilitabili degli enti di difesa devono partecipare ogni tre anni ad almeno un'esercitazione di intervento della durata di un giorno. L'esercitazione serve in particolare ad allenare la collaborazione con la difesa dell'impresa.

Vanno inoltre svolte esercitazioni specifiche prima della messa in servizio di impianti ferroviari particolari, ad esempio gallerie lunghe.

Una volta all'anno è effettuata alternativamente un'esercitazione di intervento o di allarme nelle seguenti stazioni di smistamento:

- Basel RB
- Buchs SG
- Chiasso sm
- Däniken RB
- Lausanne triage
- RB Limmattal
- Zürich Mülligen

3. Tempi di mobilitazione

Tabella 2: Tempi di mobilitazione degli enti di difesa in funzione dell'entità del rischio e dell'accessibilità degli impianti ferroviari

		Rischio grave	Rischio medio	Rischio lieve
Accessibilità buona	Pompieri	45 min	60 min	75 min
	Difesa chimica			
Accessibilità limitata	Pompieri	60 min	75 min	90 min
	Difesa chimica	90 min	120 min	150 min

Gli addetti degli enti di difesa che devono essere mobilitabili per la gestione di eventi su impianti ferroviari nel numero indicato nella tabella 1 sono tenuti a rispettare i tempi di mobilitazione prescritti.

L'accessibilità è considerata limitata nelle Prealpi, nelle Alpi e nel Giura; nelle altre regioni è considerata buona. Le eventuali deroghe devono figurare nelle convenzioni sulle prestazioni.

Nei luoghi accessibili solo per ferrovia i tempi di mobilitazione prescritti valgono fino a un luogo di trasbordo prestabilito di buona accessibilità. Le eventuali deroghe devono figurare nelle convenzioni sulle prestazioni.

I tempi di mobilitazione riportati nella tabella 2 non si applicano alla difesa chimica potenziata e alla difesa chimica acque.

Allegato 2
(art. 10 cpv. 2 e 5)

Costi di mantenimento

(Stato 31 dicembre 2011)

1. Calcolo

Costi complessivi

Tabella 1: Costi di mantenimento complessivi degli enti di difesa per gli interventi su impianti ferroviari

Tipo di centro di soccorso	Costi di mantenimento per centro di soccorso [CHF/anno]	Numero di centri di soccorso	Totale dei costi in Svizzera [CHF/anno]
Pompieri	700 000	35	24 500 000
Difesa chimica normale	350 000	29	10 150 000
Difesa chimica potenziata	150 000	4	600 000
Difesa chimica acque	100 000	12	1 200 000

I costi di mantenimento della difesa chimica si riferiscono solo a impianti ferroviari sui quali vengono trasportate merci pericolose.

I contributi sono adeguati al rincaro ogni cinque anni, per la prima volta il 1° gennaio 2017.

*Partecipazione dei GI***Tabella 2:** Partecipazione dei GI ai costi di mantenimento degli enti di difesa

Tipo di centro di soccorso	Partecipazione dei GI
Pompieri	GI con difesa dell'impresa: 2% GI senza difesa dell'impresa: 5%
Difesa chimica normale	20%
Difesa chimica potenziata	20%
Difesa chimica acque	20%

Costi di mantenimento imputabili ai GI

I costi di mantenimento imputabili ai GI risultano dai costi di mantenimento totali degli enti di difesa (tabella 1) e dalla partecipazione dei GI (tabella 2).

Tabella 3: Costi di mantenimento degli enti di difesa imputabili ai GI in Svizzera

Tipo di centro di soccorso	Costi di mantenimento imputabili ai GI C_{CH} [CHF/anno]
Pompieri	669 000
Difesa chimica normale	2 030 000
Difesa chimica potenziata	120 000
Difesa chimica acque	240 000
Totale	3 059 000

Calcolo dei costi specifici

Per ogni tipo di centro di soccorso il contributo annuo versato dal GI al Cantone (C_{GI/Ct}) si calcola in base alla formula seguente:

$$C_{GI/Ct} = (C_{CH}/L_{pondCH}) \cdot L_{pondGI/Ct} \quad [CHF/anno]$$

C_{CH} = costi di mantenimento degli enti di difesa imputabili ai GI in Svizzera secondo la tabella 3 [CHF/anno]

L_{pondCH} = lunghezza totale ponderata delle tratte in Svizzera [Ax-km]

L_{pondGI/Ct} = lunghezza totale ponderata delle tratte del GI nel Cantone [Ax-km]

La lunghezza delle tratte è ponderata in funzione del tipo di centro di soccorso:

Pompieri

$$L_{\text{pondP}} = r_P \cdot L$$

Difesa chimica normale e potenziata

$$L_{\text{pondC}} = r_C \cdot L$$

Difesa chimica acque

$$L_{\text{pondCAcque}} = r_{\text{CAcque}} \cdot L$$

L = lunghezza delle tratte ferroviarie interessate [Ax-km]; nel caso della difesa chimica si considerano unicamente le tratte con trasporti di merci pericolose

r_x = fattore di rischio secondo la tabella 4

Tabella 4: Fattori di rischio per il calcolo della lunghezza ponderata delle tratte

Pompieri	r_P
$R \leq 35$	1
$35 < R \leq 70$	2
$R > 70$	3
Difesa chimica normale e potenziata	r_C
$F_P + F_A = 0$	0
$F_P + F_A < 3$	1
$3 \leq F_P + F_A \leq 4$	2
$F_P + F_A > 4$	3
Difesa chimica acque	r_{CAcque}
$F_A = 0$	0
$F_A = 1$	1
$F_A = 2$	2
$F_A = 3$	3

Tabella 5: Parametri per la rappresentazione dei rischi sulle singole tratte ferroviarie

Parametri		Criteri	Valori da applicare
R	Rischio generale	$R = 10 \cdot P + 5 \cdot M + 7 \cdot F_P + 3 \cdot B_A + 10 \cdot G + 5 \cdot N$	
P	Passeggeri	<2000 passeggeri/giorno 2000-20 000 passeggeri/giorno > 20 000 passeggeri/giorno	P = 0,5 P = 2 P = 3
M	Merci trasportate	<100 000 tonnellate/anno 0,1- 1 mio. tonnellate/anno 1-10 mio. tonnellate/anno >10 mio. tonnellate/anno	M = 0 M = 1 M = 2 M = 3
F_P	Rischi per la popolazione legati al trasporto di merci pericolose	nessuna merce pericolosa rischi accettabili rischi nell'area intermedia rischi non accettabili	$F_P = 0$ $F_P = 1$ $F_P = 2$ $F_P = 3$
F_A	Rischi per l'ambiente legati al trasporto di	nessuna merce pericolosa rischi accettabili	$F_A = 0$ $F_A = 1$

	merci pericolose	rischi nell'area intermedia rischi non accettabili	$F_A = 2$ $F_A = 3$
G	Galleria	nessuna galleria lunga più di 1 km presenza di gallerie lunghe più di 1 km	$G = 0$ $G = 2$
N	Pericoli naturali	pericolo debole pericolo moderato pericolo marcato	$N = 0$ $N = 1$ $N = 2$

L'UFT pubblica un elenco dettagliato degli impianti ferroviari su territorio svizzero, dei parametri e dei fattori di rischio.

2. Difesa chimica potenziata e difesa chimica acque che hanno diritto a un'indennizzazione dei costi

Tabella 6: Centri di soccorso della difesa chimica potenziata e della difesa chimica acque ai quali i GI versano indennità

Difesa chimica potenziata	Difesa chimica acque
Altdorf (UR) Basel (BS) Lausanne (VD) Zürich (ZH)	Altdorf (UR) Biel (BE) Genève (GE) Kreuzlingen (TG) Lausanne (VD) Lugano (TI) Luzern (LU) Neuchâtel (NE) Rapperswil (SG) Rorschach (SG) Thun (BE) Zürich (ZH)